

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00849 del 09/05/2023

Proposta n. 938 del 05/05/2023

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che presentano danni gravi, ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Roberto Santarelli, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Località Casaletto, distinto in catasto al Fg. 93 particella 1044 - ID 6000.

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO**

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che presentano danni gravi, ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Roberto Santarelli, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Località Casaletto, distinto in catasto al Fg. 93 particella 1044 – ID 6000.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodocolo, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche*

parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”*, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *“31 dicembre 2022”* con *“31 dicembre 2023”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;
- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;
- l’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- con l’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- con l’Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111 recante: *“Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”*, l’articolo 1 ha stabilito che *“Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 7 dell’Ordinanza n. 13 del 2017 e di cui al comma 1 dell’articolo 9 dell’Ordinanza n. 19 del 2017 è prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto-legge n. 189 del 2016”*;
- con l’Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111, il Commissario straordinario, all’articolo 9 comma 2, ha stabilito che, entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al

competente Ufficio speciale per la ricostruzione, erano obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo;

- con l'articolo 7 dell'Ordinanza 7 luglio 2021, n. 117, "*Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti*", il Commissario straordinario ha prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 9, comma 2, della citata Ordinanza n. 111/2020;
- con Ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, "*Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica*", è stato stabilito che "*il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023*";
- con l'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale menzionata al punto che precede è stato stabilito che "*le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art.9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata", si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 31 gennaio 2023. 2. Sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volontà di cui al precedente comma le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma 2 dell'art. 11 del Testo Unico approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022*";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- con Prot. n. **969969 del 29/11/2019** è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che presentano danni gravi, ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii. per conto del **Sig. Roberto Santarelli, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Località Casaletto, distinto in catasto al Fg. 93 particella 1044 – ID 6000**, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prot. n. **253631 del 22/03/2021**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. **431893 del 19/04/2023**, stante il perdurare delle criticità evidenziate e della carenza documentale indicata, il richiamato Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO CHE:

il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede, atte a superare i motivi di diniego all'accoglimento della richiesta di contributo in oggetto, dettagliati nella nota di cui al capoverso che precede, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, richiamate nell'esito istruttorio allegato e parte integrante del presente atto;

- il rigetto della richiesta di contributo concernente la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che presentano danni gravi, ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. **Roberto Santarelli, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Località Casaleto, distinto in catasto al Fg. 93 particella 1044 – ID 6000.**

Il presente provvedimento è comunicato al richiedente ed ai soggetti professionali per il tramite del Professionista incaricato, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore *ad interim* dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
F.to Stefano Fermante

Copio

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 19/2017 s.m.i. DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016****Dati generali**

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Località	Casaletto
Richiedente	Roberto Santarelli
In qualità di	Amministratore unico della società "Agrituristica Immobiliare Alberghiera s.r.l."
Professionista	Ing. Federico D'Ascanio
Dati Catastali	Fg. 93 particella 1044 sub /

Dati identificativi dell'istanza**MUDE**

Prot. 1205700200000055492019 del 28/11/2019

VAR. Prot. 1205700200000223172022 del 08/02/2022

USR

ID Istanza: 6000

Protocollo: 969969 del 29/11/219

Istruttore: Maria Elena Grasso

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì no **Verifica a campione** (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di Demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi dell'Ordinanza N.19 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Roberto Santarelli, in qualità di amministratore unico della società "Agrituristica Immobiliare Alberghiera s.r.l." relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 93, mappale 1044 - ID 6000.

CONSIDERATO CHE:

- in data 29/11/2019 con Prot. n. 969969 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici con danni gravi, "Lavori di recupero e destinazione ad uso Agrituristico del fabbricato rurale", per conto del Sig. Roberto Santarelli, in qualità di amministratore unico della società "Agrituristica Immobiliare Alberghiera s.r.l.", relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 93, mappale 1044, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario;
- con note Prot. n. 1046117 del 23/12/2019 e prot. 292026 del 08/04/202, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'O.C.S.R. n. 19/2017;
- con nota Prot. n. 193084 del 02/03/2021 è stata comunicata la conclusione positiva della Conferenza Regionale, conclusa con Determina A00308 19/02/2021;
- con nota Prot. 253631 del 22/03/2021 è stato comunicato l'importo ammissibile a finanziamento, assegnando all'istante 30 gg per la presentazione di ulteriore documentazione, necessaria per l'emissione del decreto di concessione;
- i tempi assegnati dalla suddetta comunicazione sono stati ampiamente disattesi;
- con nota prot. 0801510 del 07/10/2021, il professionista ha richiesto l'incremento dell'11% per attività produttive, ai sensi dell'Ord. 118/2021 art. 6, ad oggi sostituito dall'Ord. 126 del 28/04/2022 art. 2;
- la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 1060354 del 21/12/2021 non risolveva le carenze riscontrate;
- con prot. 125711 del 08/02/2022 è stato trasmesso un nuovo progetto in variante;
- con nota prot. 543263 del 01/06/2022 è stata richiesta la proroga per il completamento della documentazione, al fine di aggiornare i prezzi del nuovo progetto in variante;
- considerato che i tempi sono trascorsi infruttuosamente e in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico per la ricostruzione, che ha modificato le Ordinanze di riferimento si comunica alla S.V. che questo Ufficio ha definito la domanda di contributo improcedibile;
- con nota prot. n. 547347 del 19/04/2023, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - che si intendono qui integralmente richiamati - e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 02/05/2023

Il Responsabile del Procedimento

Maria Elena Grasso